

Risposte al quesito 1

Il primo quesito posto ai verificatori era individuare se le otto prescrizioni imposte dall'ordinanza sindacale 255/2010, fossero idonee a soddisfare le esigenze di pubblico interesse.

Le otto prescrizioni erano:

- 1) provvedere all'inversione del livello piezometrico presente all'interno e all'esterno del *polder*, attraverso l'emungimento di pozzi/piezometri (dai pozzi V interni al *polder*, ubicati immediatamente a ridosso dello stesso) e, qualora non idonei da ulteriori pozzi appositamente trivellati, garantendo livelli minimi di differenza piezometrica tra esterno (pozzi "Z") e interno *polder* (pozzi "V" interni al *polder*) nonché provvedere al trattamento delle acque emunte ai sensi della normativa vigente;
- 2) realizzare le prove con traccianti, già prescritte dal decreto commissariale n. 43/2007;
- 3) monitorare gli effetti delle azioni di messa in sicurezza, con rilievi sull'intera rete di piezometri/pozzi di monitoraggio esistenti, allo scopo di verificare l'efficacia delle azioni poste in essere, che devono almeno comprendere: a) misura dei livelli piezometrici ed eventuali spessori di fase separata LNPL o DNPL; b) esecuzione di mirati e significativi campionamenti ed analisi assicurando che le metodiche analitiche utilizzate siano le stesse di quelle adottate da ARPA Lazio in modo da rendere confrontabili i risultati analitici con quelli dell'ente di controllo; c) rilevazione di campo con sonde multiparametriche delle principali caratteristiche chimico fisiche delle acque (pH, conducibilità, ossigeno disciolto, ecc.);
- 4) qualora la rete esistente di pozzi di monitoraggio/piezometri fosse ritenuta insufficiente ad ottenere un quadro completo ed esaustivo sull'efficacia delle azioni intraprese eseguire la messa in opera in posizioni idonee di nuovi pozzi di monitoraggio ubicati nell'immediato intorno dei presidi attivati ed estendere ad essi i monitoraggi di cui sopra;
- 5) comunicare il programma di monitoraggio sulle predette azioni (modalità di campionamento, frequenza ecc.);
- 6) comunicare agli enti competenti eventuali ulteriori azioni aggiuntive da attivare ritenute efficaci;
- 7) segnalare, qualora a conoscenza, la presenza di eventuali altri pozzi e/o sorgenti bersaglio presenti in un intorno significativo del sito approssimativamente individuato, in circa 1000 metri dai confini dello stesso, anche al fine di consentire agli Enti competenti di effettuare alle necessarie verifiche nonché adottare i provvedimenti di competenza che dovessero essere necessari;
- 8) mantenere un costante flusso di informazioni con gli enti competenti adeguando le comunicazioni a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 451/2008 (modulistica linee guida regionali sulla bonifica dei siti contaminati).

Inversione del livello piezometrico (prescrizione n.1)

L'area della discarica adibita all'abbancamento di rifiuti è delimitata da un diaframma a bassa permeabilità, denominato *polder*, sul quale sono state condotte alcune prove d'integrità, che hanno dato sempre esito positivo. Pur tuttavia, come evidenziato anche da ARPA Lazio e confermato dal rilievo effettuato dal Politecnico, il *polder* produce effetto sulla falda.

In particolare il collegio ha osservato un dislivello piezometrico positivo tra l'interno (livello maggiore) e l'esterno della discarica (livello minore). Tale dislivello secondo il Politecnico determina che, anche in presenza di un perfetto immorsamento del diaframma nell'orizzonte di argilla di Monte delle Piche, e in assenza di qualsiasi danneggiamento (crepe, fratturazioni e altre vie di migrazione preferenziale), può

verificarsi una perdita di acqua contaminata attraverso il diaframma a bassa permeabilità (ma non impermeabile).

Inoltre, in base ai dati verificati del dislivello attuale tra la falda interna ed esterna, la portata uscente sull'intero perimetro del polder è pari 9738 metri cubi l'anno di percolato.

L'assenza di dislivello tra interno ed esterno del polder annulla il flusso d'acqua contaminato in uscita e, se i dislivelli diminuissero ulteriormente, si otterrebbe una condizione ancora più cautelativa di inversione del flusso con acqua che dalla falda esterna si dirigerebbe verso l'interno della discarica.

I verificatori dunque ritengono che la prescrizione n.1 imposta dall'ordinanza sindacale 255/2010 sia idonea a soddisfare le esigenze di pubblico interesse

Prove con traccianti (prescrizione n. 2)

Il decreto n. 43 del 2007 del commissario delegato all'emergenza ambientale nella regione Lazio prevedeva, alla lettera B punto 5, che fossero realizzate "almeno quattro prove con traccianti in prossimità dei punti di prelievo interni ed esterni al polder, dove persiste nel tempo maggiore criticità".

Le prove furono eseguite nel mese di agosto 2009 da parte del Centro interuniversitario di tecnologia e chimica dell'ambiente (CITCA) dell'Università La Sapienza di Roma, su incarico della società Giovi. Il CICTA specificatamente effettuò una prova di tracciamento con cloruro di litio all'interno dei piezometri V1, V2, V3 e V8. La prova consisteva nell'immissione in ciascun piezometro interno, di 70 litri di soluzione ad alta concentrazione (20 Kg di LiCl) e nella misurazione delle concentrazioni degli ioni Li⁺ e Cl⁻ negli stessi piezometri interni e nei piezometri esterni posti nelle vicinanze (Z1, Z2, Z3, Z8, Z9, Z16, Z19).

Le analisi chimiche effettuate nei mesi successivi (4 agosto 2009 - 28 settembre 2009) evidenziarono l'assenza di incrementi apprezzabili della concentrazione degli ioni Li⁺ e Cl⁻ nei piezometri esterni. Tale risultato fu successivamente confermato anche dalle misurazioni effettuate in data 26 novembre 2010. Le prove con traccianti verificarono l'assenza di vie preferenziali di migrazione dei contaminanti in uscita dal *polder* su scale temporali di circa un anno, tuttavia non escludendolo su scale temporali maggiori.

Dunque secondo il Politecnico, la richiesta contenuta nell'ordinanza n. 255/2010 di effettuare le prove di tracciamento previste dal decreto commissariale 43/2007 è da considerarsi appropriata poiché all'epoca dell'emanazione non era stato ancora comunicato all'amministrazione competente l'esito delle suddette prove.

Monitoraggio delle azioni di messa in sicurezza (prescrizione n. 3)

La prescrizione n. 3 contenuta nell'ordinanza sindacale prevedeva un terzo intervento: "monitorare gli effetti delle azioni di messa in sicurezza, con rilievi sull'intera rete di piezometri/pozzi di monitoraggio esistenti, allo scopo di verificare l'efficacia delle azioni poste in essere, che devono comprendere:

- a) misura dei livelli piezometrici ed eventuali spessori di fase separata LNPL o DNPL;
- b) esecuzione di mirati e significativi campionamenti ed analisi assicurando che le metodiche analitiche utilizzate siano le stesse di quelle adottate da ARPA Lazio in modo da rendere confrontabili i risultati analitici con quelli dell'ente di controllo;

- c) rilevazione di campo con sonde multiparametriche delle principali caratteristiche chimico fisiche delle acque (ph, conducibilità, ossigeno disciolto, etc) ”.

Anche in questo caso, il Politecnico ritiene che la prescrizione risulti adeguata ai fini di tutela della risorsa idrica sotterranea e della salute pubblica espressi nell’ordinanza.

Nello specifico, i verificatori spiegano che misurare i livelli piezometrici è essenziale per la verifica sull’efficacia degli interventi di emungimento proposti. Quanto ai campionamenti ed analisi effettuati con sonda multiparametrica sono ritenuti utili per verificare l’efficacia della barriera idraulica nel contenere i contaminanti all’interno dell’area delimitata dal diaframma. La misura di LNAPL o DNAPL è giustificata dall’aver riscontrato concentrazioni al di sopra delle CSC di tali composti nei piezometri di monitoraggio della discarica.

Eventuale integrazione della rete di monitoraggio (prescrizione n. 4)

Il quarto intervento richiesto dall’ordinanza consisteva in una eventuale integrazione della rete di monitoraggio, qualora quella esistente non fosse stata sufficiente. Come già detto, la rete di monitoraggio piezometrico esistente attualmente nell’area di proprietà E. Giovi è formata da 39 piezometri, dei quali 9 interni al polder (V1, V2, V3, V4,V7,V8, V15, NP8, NP9), e 30 esterni (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20, Z21, Z22, Z23, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, NP7).

Secondo il Collegio dei verificatori, il monitoraggio dei livelli piezometrici nei soli pozzi di emungimento da realizzare per l’inversione dei livelli piezometrici non è sufficiente per fornire un quadro rappresentativo della decrescita del battente idrico nel *polder* e dunque viene ritenuto necessario integrare adeguatamente la rete di monitoraggio piezometrico.

Quindi, in conclusione, la prescrizione è idonea ai fini di tutela della salute pubblica alla base dell’emanazione dell’ordinanza 255/2010.

Comunicazione dei risultati del monitoraggio (prescrizioni nn. 5, 6 e 8)

L’ordinanza sindacale prescriveva di “comunicare il programma di monitoraggio sulle predette azioni (modalità di campionamento, frequenza etc.)” e di “mantenere un costante flusso di informazioni con gli enti competenti adeguando le comunicazioni a quanto disposto dal deliberazione della Giunta regionale 451/2008 (modulistica linee guida regionali sulla bonifica dei siti contaminati).” Veniva inoltre richiesto di: “comunicare agli enti competenti eventuali ulteriori azioni aggiuntive da attivare ritenute efficaci”.

Tali prescrizioni sono ritenute idonee ai fini della tutela della risorsa idrica sotterranea e della salute pubblica.

Segnalazione di eventuali pozzi e/o sorgenti bersaglio (prescrizione n. 7)

Tale prescrizione prevedeva di “segnalare la presenza di eventuali altri pozzi e/o sorgenti bersaglio presenti in un intorno significativo del sito approssimativamente individuato, in circa 1000 metri dai confini dello stesso, anche al fine di consentire agli Enti competenti le necessarie verifiche nonché adottare i provvedimenti di competenza che dovessero essere necessari ”.

Anche questa prescrizione è ritenuta dai verificatori, idonea ai fini della tutela della risorsa idrica sotterranea e della salute pubblica.

Viene tuttavia sottolineato che la ricognizione di eventuali pozzi e/o sorgenti bersaglio rientra nella competenza degli enti di controllo preposti e dunque dovrebbe essere effettuata da quest'ultimi.

Risposte al quesito 2

Il secondo quesito posto ai verificatori era attinente alle "Condizioni della realizzabilità degli interventi e relativa fattibilità".

In merito ad esse, il collegio dei verificatori ha dichiarato che il solo punto su cui è necessario un approfondimento circa la fattibilità tecnica è il seguente:

"inversione del livello piezometrico presente all'interno e all'esterno del *polder*, attraverso l'emungimento di pozzi/piezometri (dai pozzi V interni al *polder*, ubicati immediatamente a ridosso dello stesso) e, qualora non idonei da ulteriori pozzi appositamente trivellati, garantendo livelli minimi di differenza piezometrica tra esterno (pozzi "Z") e interno *polder* (pozzi "V" interni al *polder*) nonché provvedere al trattamento delle acque emunte ai sensi della normativa vigente".

Infatti, gli altri interventi prescritti dall'ordinanza secondo il Politecnico sono stati in parte eseguiti (analisi dei traccianti) e comunicati successivamente all'ordinanza, oppure comportano oneri tecnici ed economici molto più ridotti rispetto a quelli dovuto all'emungimento della falda interna al *polder*, tali da poter essere trascurati.

Come si evince dall'ordinanza, l'emungimento da pozzi e/o piezometri ha come obiettivo quello di abbassare il livello di falda interna in corrispondenza del *polder* e non necessariamente di drenare completamente i livelli saturi presenti al suo interno. Per garantire l'annullamento, o l'inversione, del flusso advettivo in corrispondenza del *polder* è necessario far sì che localmente i livelli piezometrici interni, immediatamente a ridosso del diaframma, siano uguali o inferiori ai livelli presenti immediatamente al suo esterno. Si intende, quindi, che in zone interne al diaframma possano essere presenti livelli piezometrici differenti (a causa di isolamento idraulico di aree interne e/o di ritardo di propagazione indotto da ridotta conducibilità idraulica dell'area).

Tale scenario, denominato *inversione locale di flusso* è condizione sufficiente a soddisfare la richiesta avanzata nell'ordinanza sindacale e dovrebbe poter essere raggiunta in un periodo sufficientemente breve (es. 1- 2 anni) rispetto alla vita dell'opera.

L'abbassamento del livello di falda lungo il perimetro del *polder* si estenderà anche verso l'interno del bacino ed il massimo abbassamento imposto determinerà i livelli presenti all'interno del *polder*. In altre parole la condizione di inversione locale mantenuta *sul lungo periodo* conduce, nelle aree connesse idraulicamente e conduttive - per il principio di vasi comunicanti - al raggiungimento di un livello omogeneo minore o uguale al minimo piezometrico presente immediatamente all'esterno del *polder*. Tale condizione finale è denominata di *inversione globale di flusso*, per le zone connesse e conduttive.

Secondo i verificatori del Politecnico appare idonea al soddisfacimento della suddetta ordinanza sindacale, l'installazione di una batteria di pozzi perimetrali che permetta la generazione dell'abbassamento locale, specifico per ogni tratto interno del diaframma, al fine di invertire il flusso advettivo.

La conclusione a cui è giunto il collegio dei verificatori è che le prove condotte hanno dimostrato come la fattibilità tecnica dell'inversione del flusso con un obiettivo di abbattimento minimo del 90 per cento è raggiungibile in un lasso di tempo massimo di due anni e pertanto compatibile con le esigenze di pubblico interesse perseguite dall'ordinanza 255/2010.

Risposta al quesito 3

Il 3 quesito era: “marginì di riconducibilità all’attività espletata dalla ricorrente dei fenomeni che avevano determinato l’amministrazione ad adottare l’ordinanza”.

Nella relazione, il collegio afferma che il raffronto tra i parametri chimici e chimico-fisici (cloruri, azoto ammoniacale, potenziale redox, nbutilbensulfonammide, ossidabilità di kubel, ferro e manganese) dell’acqua di falda in corrispondenza dei punti di monitoraggio ubicati immediatamente a monte ed a valle del *polder*, porta a ricondurre all’attività di discarica gestita dalla Giovi il fenomeno di contaminazione che ha condotto all’emanazione dell’ordinanza sindacale n. 255/2010.

Risposta al quesito 4

Il quesito 4 era: “se è vero che a monte della discarica, dove quindi questa non può esplicare la propria influenza, la falda non sarebbe inquinata, e quindi l’acqua risulterebbe potabile, mentre a valle della discarica la stessa falda sarebbe invece contaminata”.

Occorre innanzitutto precisare che, a seguito della risposta del Consiglio di Stato (comunicazione del 10 aprile 2013, sopra citata) alla richiesta di chiarimento da parte dei verificatori, sono stati presi in considerazione i parametri chimici e chimico fisici di inquinamento, a prescindere da valutazioni non supportate da riscontro analitico in merito alla potabilità.

Dalla valutazione dei dati di qualità dell’acqua di falda disponibili si riscontrano, nei punti posti a valle della discarica parametri di inquinamento presenti nel percolato (cloruri, azoto ammoniacale, potenziale redox, nbutilbensulfonammide, ossidabilità di kubel), o parametri che appaiono derivare da fenomeni biologici anossici e processi di lisciviazione aventi origine nelle caratteristiche chimico - fisiche del percolato stesso. Tali parametri risultano presenti in concentrazioni decisamente superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC ex decreto legislativo n. 152 del 2006 ed ai valori di fondo naturale. Da tale constatazione emerge un quadro di contaminazione per i piezometri ubicati a valle piezometrica della discarica.

Dei quattro punti di monitoraggio rappresentativi del monte della discarica “ossia dove questa non può esplicare la propria influenza”, due risultano essere non contaminati, uno è caratterizzato da superamenti delle CSC per i parametri Ferro e Manganese ed il restante per i parametri nichel e solfati.

Il collegio dunque conclude affermando che a monte della discarica, “ossia dove questa non può esplicare la propria influenza”, esistono aree dove la falda superficiale non è contaminata e zone dove risulta essere contaminata, anche se a livelli inferiori rispetto a quelli riscontrati in prossimità della discarica gestita dalla Giovi.

Risposta al quesito 5

Il quesito 5 era: “se è vero che molti degli agenti inquinanti rinvenuti sarebbero componenti suscettibili di essere ragionevolmente considerate come caratteristiche del percolato, e comunque dell’inquinamento da discarica”.

Secondo il collegio, appare evidente che alcuni analisi riscontrati sono ragionevolmente attribuibili a percolato (cloruri, azoto ammoniacale, potenziale redox, nbutilbensulfonammide e ossidabilità di kubel) mentre altri (ferro e manganese soprattutto) sono riconducibili all’introduzione nella falda di materiale organico riducente contenuto nel percolato (sostanza organica carboniosa, azoto ammoniacale), che induce un fenomeno degradativo di tipo inevitabilmente anossico, con riduzione degli elementi ossidati presenti nel terreno e la conseguente loro lisciviazione, data la differente solubilità tra forme ossidate e forme ridotte. La presenza di molecole

potenzialmente traccianti, come la N-butilbensulfonammide, conferma quanto osservato.

Risposta al quesito 6

Il quesito era: “se è vero, infine, che nell’area si registrerebbe una concentrazione particolarmente elevata ma disomogenea di metalli nei vari punti di indagine, anche molto vicini tra loro”.

Per rispondere al quesito, il collegio si è basato sulle mappe di concentrazione degli inquinanti riportate nella relazione tecnica di ARPA Lazio presentata nell’ambito dei procedimenti presso il TAR Lazio n. 7675, 8817 e 9062 del 2011.

Sulla base delle risultanze analitiche di rilievi eseguiti su acque sotterranee interne ed esterne al *polder*, vengono riscontrate concentrazioni di metalli elevate e disomogenee nei vari punti di indagine anche molto vicini tra loro (un esempio è costituito dalla presenza di ferro nei piezometri NP5 ed NP7). Analoghi esempi si riscontrano per altri parametri indicatori di inquinamento, quale il manganese. Tali differenze possono essere ricondotte ad un differente flusso advettivo e dispersivo in uscita dal perimetro del *polder*. È inoltre da tenere in considerazione la disomogeneità dei parametri idrodinamici dell’acquifero, e conseguentemente del campo di moto di falda e della propagazione dei contaminanti, della sua composizione mineralogica, con differente intensità dei fenomeni di lisciviazione chimica precedentemente descritti.

Le conclusioni del collegio dei verificatori

La rilevanza dell’attività dei verificatori [...] e delle risposte da loro date ai quesiti del Consiglio di Stato risiede principalmente nel giudizio di merito sulla idoneità ed efficacia degli interventi richiesti dall’ordinanza sindacale n. 255/2010 ai fini della tutela della salute pubblica e della risorsa idrica sotterranea; le stesse prescrizioni sono ritenute tecnicamente realizzabili, contro gli argomenti costantemente sostenuti dalla E. Giovi S.r.l. .

I temi sono stati sviluppati nella citata audizione dei docenti del Politecnico di Torino, dalla quale l’attualità dell’alterazione ambientale è stata confermata.

Lo è stata anche la natura degli interventi richiesti; ad esempio, a domanda della Commissione, Mariachiara Zanetti ha affermato:

“annullare il dislivello tra *polder* e falda è un buon sistema per limitare o addirittura eliminare, se si arriva fino ad annullare totalmente il dislivello, la fuoriuscita e l’interferenza tra la discarica e la falda. Mi permetto di osservare che forse si potrebbe aggiungere un drenaggio del percolato all’interno della discarica. Questo intervento potrebbe accelerare i tempi per riuscire a eliminare alla fonte l’inquinamento perché, se si interviene drenando l’acqua di falda tra la discarica e il *polder*, si limita la fuoriuscita di acqua che è venuta a contatto con il percolato. Infatti la fonte dell’inquinamento è proprio il percolato”;

e ha aggiunto Rajandrea Sethi:

“si [possono] ragionevolmente ipotizzare due destini per un sito di questo tipo. Una prima opzione è che il livello idrico salga abbastanza e che si generi una sorta di equilibrio tra interno ed esterno. Il livello, a un certo punto, si potrebbe stabilizzare, proprio perché gli afflussi meteorici risulterebbero essere uguali ai deflussi attraverso il *polder* stesso. La seconda ipotesi, che secondo me è quella da evitare, è che ci sia una tracimazione del livello dall’interno all’esterno del *polder*. Questa, secondo me, è sicuramente un’evenienza poco auspicabile”.

3.3.3 Ipotesi di reati ambientali e problemi attuali

La situazione ambientale prodotta dalla gestione della discarica di Malagrotta è ora oggetto di un processo penale, instaurato in fase dibattimentale con il decreto che dispone il giudizio avanti la Corte di assise, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma il 14 luglio 2016.

La formulazione delle accuse, che ha superato il vaglio dell'udienza preliminare, pur dovendosi confrontare con l'accertamento nel processo, rappresenta un'efficace sintesi delle problematiche che una gestione arcaica del ciclo dei rifiuti ha prodotto; e contribuisce inoltre ad affrontare questioni rilevanti in materia di successione di leggi penali nel tempo, emerse con l'entrata in vigore della legge 22 maggio 2015, n. 68¹⁸⁸.

Gli imputati sono Francesco Rando, in qualità di legale rappresentante di Giovi S.r.l. e Manlio Cerroni, in qualità di legale rappresentante del consorzio Co.La.Ri., ma anche di amministratore di fatto della Giovi.

Le imputazioni sono così articolate:

“A) in ordine ai reati p.e.p. dagli articoli 40-41-113-439-452 del codice penale per avere, nelle loro rispettive qualifiche e in cooperazione colposa tra loro, avvelenato acque destinate all'alimentazione e segnatamente le falde acquifere sottostanti l'area interessata dalla discarica di Malagrotta in Roma, utilizzate per l'irrigazione ed emunte da pozzi artesiani per l'allevamento di animali.

In particolare, si accertava il trasferimento di inquinanti contenuti nel percolato di discarica dall'interno del *polder* (impermeabilizzazione) della discarica alla zona circostante, che aveva determinato un incremento di concentrazione tra monte e valle della discarica stessa di sostanze tossiche quali arsenico, benzene, cadmio, mercurio, nichel, piombo, manganese e ammoniaca.

Fatto commesso per colpa consistita nel non porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare tale fuoriuscita, come ad esempio evitare il formarsi di falle nel *polder* (come accertato dai CTU che si sono occupati del sito di Testa di Cane, adiacente alla discarica, in seno al proc. n. 533367/2011-21) ovvero evitare il formarsi di una differenza di battente idraulico tra interno ed esterno del *polder* medesimo, verificatosi a causa dell'insufficiente asportazione di liquidi dal suo interno da parte del gestore (come accertato dai verificatori del Politecnico di Torino nominati dal Consiglio di Stato nei procedimenti nn. 7675/11, 8817/11 e 9062/11).

Reato commesso in Roma sino al 12 novembre 2010, in permanenza.

B) in ordine ai reati p. e p. dagli articoli 40-41-110-439 del codice penale per avere, in concorso tra loro e nelle loro rispettive qualifiche, avvelenato acque destinate all'alimentazione e segnatamente le falde acquifere sottostanti l'area interessata dalla discarica di Malagrotta in Roma, utilizzate per l'irrigazione ed emunte da pozzi artesiani per l'allevamento di animali.

In particolare, si accertava il trasferimento di inquinanti contenuti nel percolato di discarica dall'interno del *polder* (impermeabilizzazione) della discarica alla zona circostante, che aveva determinato un incremento di concentrazione tra monte e vane della discarica stessa di sostanze tossiche quali arsenico, benzene, cadmio, mercurio, nichel, piombo, manganese e ammoniaca.

In particolare gli indagati omettendo, nelle loro qualifiche, di porre in essere tutte le condotte necessarie a mettere in sicurezza l'area di Malagrotta dalle fonti di inquinamento, procedura imposta dall'ordinanza del sindaco del comune di Roma in data 12 novembre 2010 con ordinanza emessa per motivi di salute e sanità pubblica, aggravavano il reato già commesso sub A).

¹⁸⁸ Una sintesi della vicenda anche nei suoi aspetti processuali è rinvenibile nelle dichiarazioni del sostituto procuratore Alberto Galanti, nel corso dell'audizione dei magistrati della procura della Repubblica di Roma del 30 maggio 2017

Reato commesso in Roma dal 12 novembre 2010 a data odierna, in permanenza.

C) delitto p. e p. dagli articoli 113-452-quater-452-quinquies (già 434 comma 2 - 449) del codice penale per avere nelle qualifiche sopra descritte e con la condotta descritta al capo A) che precede cagionato un disastro ambientale colposo consistente l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema (suolo, sottosuolo, flora) la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (estesa bonifica), nonché una offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione (la discarica si estende su una superficie di circa 160 ettari) e per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

In particolare, quanto a tale secondo aspetto, lo studio epidemiologico sviluppato nell'ambito del Progetto della regione Lazio "Epidemiologia Rifiuti Ambiente Salute nel Lazio- ERAS Lazio", effettuato su una coorte di popolazione di circa 85.000 persone residenti nella zona di Malagrotta (e su cui insistono altri due opifici industriali), evidenzia come coloro che vivono in prossimità degli impianti presentino (sia tra gli uomini che tra le donne) un quadro di mortalità generale relativamente simile a quello della popolazione di riferimento, cui farebbero tuttavia eccezione le patologie dell'apparato cardiovascolare (donne) e dell'apparato respiratorio (uomini) che sono aumentate tra i residenti nell'area più prossima agli impianti. Detto studio tuttavia evidenzia anche che per le patologie tumorali si osserva tra le donne un eccesso di tumore della laringe e della mammella nelle zone più prossime, che i residenti (uomini e donne) più prossimi agli impianti ricorrono più frequentemente alle cure ospedaliere (+8 per cento), in particolare per malattie circolatorie, urinarie e dell'apparato digerente, che tra gli uomini si è osservato un aumento dei ricoveri per patologie della tiroide.

Inoltre, con riferimento al reato indicato al capo A) che precede, per poter raggiungere le falde acquifere, le sostanze inquinanti ivi indicate hanno necessariamente attraversato e contaminato il suolo ovvero il sottosuolo.

Reato commesso in Roma sino a data odierna, in permanenza.

D) delitto p. e p. dagli articoli 110-452-quater (già 434 comma 2) del codice penale per avere nelle qualifiche sopra descritte e con la condotta descritta al capo B) che precede cagionato un disastro ambientale consistente l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema (suolo, sottosuolo, flora) la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (estesa bonifica), nonché una offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione (la discarica si estende su una superficie di circa 160 ettari) e per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

In particolare, quanto a tale secondo aspetto, lo studio epidemiologico sviluppato nell'ambito del Progetto della regione Lazio "Epidemiologia Rifiuti Ambiente Salute nel Lazio- ERAS Lazio", effettuato su una coorte di popolazione di circa 85.000 persone residenti nella zona di Malagrotta (e su cui insistono altri due opifici industriali), evidenzia come coloro che vivono in prossimità degli impianti presentino (sia tra gli uomini che tra le donne) un quadro di mortalità generale relativamente simile a quello della popolazione di riferimento, cui farebbero tuttavia eccezione le patologie dell'apparato cardiovascolare (donne) e dell'apparato respiratorio (uomini) che sono aumentate tra i residenti nell'area più prossima agli impianti. Detto studio tuttavia evidenzia anche che per le patologie tumorali si osserva tra le donne un eccesso di tumore della laringe e della mammella nelle zone più prossime, che i residenti (uomini e donne) più prossimi agli impianti ricorrono più frequentemente alle cure ospedaliere (+8 per cento), in particolare per malattie circolatorie, urinarie e dell'apparato digerente, che tra gli uomini si è osservato un aumento dei ricoveri per patologie della tiroide.

Inoltre, con riferimento al reato indicato al Capo B) che precede, per poter raggiungere le falde acquifere, le sostanze inquinanti ivi indicate hanno necessariamente attraversato e contaminato il suolo ovvero il sottosuolo.

Reato commesso in Roma sino a data odierna, in permanenza”.

In separato procedimento è stata esercitata l'azione penale nei confronti di Carmelina Scaglione e della società E. Giovi S.r.l. ai sensi dall'articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 8 giugno 2001, n. 231, per identici reati.

La contestazione per la Scaglione è a far data dall'assunzione della qualità di legale rappresentante della E. Giovi S.r.l., l'11 febbraio 2014; quanto alla società la data di riferimento è quella dell'entrata in vigore della legge n. 68 del 2015, cioè il 29 maggio 2015¹⁸⁹.

Le imputazioni come sopra riportate vanno incontro a un vaglio processuale che avrà quali elementi di spicco, attesa la formulazione delle stesse, il nesso di causalità, la riferibilità soggettiva delle condotte, la concreta configurazione degli eventi contestati.

Per quanto riguarda l'interesse della Commissione alla ricostruzione di fenomeni e non al giudizio di rilevanza penale singoli fatti, tuttavia, le indagini che hanno portato a queste accuse – in uno con le risultanze della verifica del Consiglio di Stato, di cui si è dato ampio conto – mostrano il peso sull'ambiente generato dalla gestione arcaica del ciclo dei rifiuti incentrata sul conferimento in discarica: nel caso specifico in una delle più grandi discariche d'Europa¹⁹⁰.

Ma il passaggio delle imputazioni in cui gli inquirenti si occupano degli aspetti epidemiologici del presunto disastro ambientale è illuminante in una prospettiva ulteriore, e cioè quella di dover considerare unitariamente l'intero "sito della Valle Galeria", nel quale insistono secondo la procura della Repubblica di Roma nella formulazione testuale delle accuse "altri due opifici industriali" che tuttavia non esauriscono un impatto antropico significativo con esiti potenzialmente negativi per la salute umana: quand'anche l'uso dei dati epidemiologici fosse insufficiente per affermare la sussistenza del delitto di cui all'articolo 452-quater del codice penale,

¹⁸⁹ La legge 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto nell'articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la responsabilità degli enti per i delitti di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies del codice penale.

¹⁹⁰ Talune argomentazioni difensive hanno trovato ingresso negli atti della Commissione mediante una lettera a firma di Carmelina Scaglione, attuale amministratore unico della E. Giovi s.r.l., acquisita come doc. n. 2075/1: su alcuni punti specifici vengono riportate circostanze in fatto: "[il percolato] verrebbe estratto dal gestore E. Giovi srl in quantità via via decrescenti dal 2010 in poi tanto che oggi esso sarebbe dell'ordine del 10-12-15% rispetto al bilancio di massa fatto annualmente. Inoltre l'estrazione non avverrebbe attraverso gli appositi pozzi (circa uno per ognuno dei 10 lotti), ma attraverso i pozzi per la captazione del gas di discarica (biogas), circa 2.000 su tutta l'area, estraendo la ed. condensa che risulta trascinata assieme al biogas. In merito si fa presente che [in] sede di istruttoria per il piano di adeguamento della discarica di Malagrotta, il Gruppo di lavoro istituzionale costituito presso il Commissario per l'emergenza rifiuti, pervenne alla conclusione che il quantitativo medio annuale di percolato da estrarre e trattare fosse pari a circa 55.000 mc/anno. Pertanto questo deve essere il riferimento ufficiale per la produzione di percolato. Ebbene: negli anni dal 2007 al 2016 compresi il percolato della discarica di Malagrotta asportato e smaltito presso terzi è stato pari a 547.036 me (dati agli atti dell'ARPA Lazio), cui corrisponde una media annua (su 10 anni) di 54.704 me in perfetta linea con le previsioni"; circa le recenti indagini del NOE a Malagrotta da cui sarebbero emerse presenze di liquido riconducibile a percolato che si evidenziavano sotto forma di affioramenti e ristagni, la società afferma che "sono state effettuate analisi chimiche da parte dell'ARPA Lazio che, tuttavia confrontate con le analisi di routine del gestore per quanto concerne i parametri tipici del percolato (COD, BOD5 e Azoto Ammoniacale) hanno evidenziato differenze macroscopiche tali da fare escludere l'attribuzione sopra riportata. Più verosimilmente le circostanze osservate dal NOE (incremento della torbidità e della colorazione bruna) inducono ad attribuire le suddette evenienze ad acque di natura meteorica dilavanti su ovvero nella coltre di terreni vegetali"; per quanto riguarda il trattamento del percolato "il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto di trattamento del percolato che si produce nella discarica di Malagrotta, il cui iter, avviato con nota della E. Giovi Srl n. 227 del 12.12.2012, successivamente integrata con istanza di VIA del 23.03.2015, cui ha fatto seguito l'avvio del procedimento di AIA del 5.05.2016, non si è ancora concluso nonostante che la Regione, in sede di Conferenza di Servizi del 31.01.2017 abbia comunicato che la conclusione dell'iter di cui trattasi sarebbe intervenuta in data 26.03.2017, data trascorsa senza alcun esito"; la società fa rilevare che "l'impianto è già stato realizzato e che il personale operativo è già presente, pronto ed attrezzato per dar corso all'avvio e al trattamento del percolato, con una capacità operativa di 160.000 mc/anno".

tuttavia quei dati rimarrebbero espressivi dell'esigenza di costante attenzione su quel sito, al quale, nella presente relazione, è dedicato il § 6.4¹⁹¹.

Al tema dei possibili illeciti ambientali o comunque della contaminazione storica provocata dalla discarica, accede la questione, tuttora aperta, della bonifica, o, per meglio dire, della pluralità di procedimenti amministrativi concernenti Malagrotta.

La Commissione ha avuto un primo quadro della situazione durante l'audizione, l'11 luglio 2016, della dirigente dell'area ciclo integrato rifiuti della regione Lazio, Flaminia Tosini, che così l'aveva riassunta:

“la Commissione europea ha chiuso la nostra procedura di infrazione su Malagrotta¹⁹². La procedura era aperta per il fatto che mandavamo rifiuti non trattati in discarica. La Commissione ha chiesto un ulteriore controllo – che sarà fornito entro luglio perché ha chiesto una cosa specifica – ma poi la procedura dovrebbe essere risolta, proprio perché abbiamo superato la fase di trattamento dei rifiuti, su cui prima eravamo insufficienti.

Ci sono diversi procedimenti in corso sull'impianto di Malagrotta. La competenza per quanto riguarda la gestione della bonifica è del comune. Nella regione Lazio spetta al comune, che ha riattivato anche su nostra sollecitazione, la procedura di bonifica. È stato approvato il piano di caratterizzazione. C'è quindi un piano che è stato approvato da poco – veramente da pochi mesi – all'inizio del procedimento e quello è stato approvato anche su nostra sollecitazione.

Il piano [di caratterizzazione] è stato approvato adesso per andare a definire quella che sarà poi la situazione [come sito contaminato da bonificare]. Contemporaneamente abbiamo lavorato per quanto riguarda la presentazione del *capping* del progetto finale. Era infatti stata presentata dalla società una proposta che non era stata ritenuta valida da parte dell'ufficio. Quindi è stata presentata un'ulteriore proposta, il 30 dicembre 2015. Un tavolo tecnico ha ridefinito ulteriormente gli aspetti che potevano essere non correttamente individuati nella procedura ed è stato consegnato il progetto di *capping*, che sarà inviato alla conferenza per la definitiva approvazione il 30 giugno [2016] (ma credo che la data esatta sia il 2 luglio).

Quindi, è stato presentato il progetto di *capping*, così come è stato richiesto a tutti gli enti che hanno partecipato: comune, province, città metropolitana e ARPA Lazio, che ha fornito le indicazioni. Il progetto è stato quindi presentato. Quanto alla convocazione della conferenza, poiché fisicamente andrebbe a finire ai primi di agosto, forse aspetteremo settembre, ma il progetto è arrivato, secondo le indicazioni degli enti [...]

Per quanto riguarda Malagrotta] appena sarà approvato il *capping*, sarà definita la situazione di post-gestione [...]. A quel punto sarà individuata esattamente la dimensione, riferita anche al decreto legislativo n. 36 del 2003, della situazione amministrativa della discarica, che quindi sarà in situazione di post-gestione.

[A Malagrotta] il *capping* è un'operazione che va fatta a prescindere. Il sito poteva anche non essere inquinato ma andava comunque fatto. Dall'altra parte, in questo momento c'è un problema di battente di percolato. Tra le attività che sono state messe in piedi, in questo momento, che io sappia, non c'è la messa in sicurezza permanente, ma [...] non lo so esattamente. Per il *capping*, invece, lo [si sta] autorizzando ed è stato uno degli elementi definiti e su cui procedere in questo incontro-tavolo tra enti.

¹⁹¹ Il problema è stato esaminato nel Rapporto “Epidemiologia Rifiuti Ambiente Salute nel Lazio - ERAS Lazio - Valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione esposta a processi di raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Lazio”, del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione Lazio, con ARPA Lazio – acquisito dalla Commissione come Doc. n. 1845/1-2 – basato su dati antecedenti il 2013, ma tuttora utile anche come traccia per ulteriori necessarie valutazioni.

¹⁹² Con decisione dell'8 dicembre 2016

Su Malagrotta ci sono tre procedimenti in corso: il procedimento di bonifica, che sta gestendo il comune, il procedimento di *capping*, che sto gestendo in questo momento come area rifiuti e, in più, si sta autorizzando anche l'impianto di trattamento del percolato, che non è autorizzato perché Malagrotta ha avuto l'anomalia di non avere mai un'AIA.

In realtà, i decreti commissariali che si sono succeduti non hanno mai permesso a tutto il complesso di Malagrotta di avere un'autorizzazione integrata ambientale. Si è sempre andati avanti per decreti frammentati e scomposti, non omogenei. Pertanto, l'impianto di trattamento del percolato non è autorizzato.

Attualmente è in corso una procedura di VIA, che è stata accelerata e sarà chiusa a breve. Successivamente sarà autorizzata anche l'AIA degli impianti di percolato. Questo permetterà di aumentare le capacità di trattamento del percolato e quindi di agevolare anche tutte le operazioni successive di bonifica. Nel frattempo la caratterizzazione è in corso perché ci sono anche inquinanti che non sono tipici della discarica. La caratterizzazione serve a definire anche questo. C'è poi un altro sito vicino che ha altri problemi simili. Non è quindi così facile caratterizzare in maniera univoca il sito”.

La situazione era stata altresì fotografata dal direttore generale di ARPA Lazio, che nell'audizione del 13 ottobre 2016 a questo proposito dichiarava:

“è in fase di esame il piano di caratterizzazione che è stato presentato dalla Giovi, su cui noi daremo il parere definitivo entro qualche settimana, e per quanto riguarda le misure di messa in sicurezza Giovi ha presentato a maggio del 2016 il progetto di messa in sicurezza di emergenza conformemente all'ordinanza sindacale del 2010. Sono tutti interventi finalizzati al controllo del livello piezometrico nella fascia compresa tra il polder, cioè il marginamento effettuato, e la discarica, per fare in modo che i livelli non determinino una fuoriuscita del percolato che abbiamo rilevato. [...] facciamo continui controlli dei piezometri, è un'attività molto impegnativa. Su Malagrotta il procedimento di bonifica gestito dal comune e quello di messa in sicurezza (*capping*) di competenza regionale sono entrambi in itinere; noi li seguiamo molto da vicino e in questi mesi verranno espressi i pareri definitivi”.

Qualche mese dopo, nel corso dell'audizione del 31 gennaio 2017, il responsabile del servizio bonifiche siti inquinati e geologia ambientale di Roma Capitale, Isidoro Bonfà - dopo avere richiamato le vicende del contenzioso giurisdizionale e il “punto zero” segnato dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2015 rispetto alle prescrizioni al gestore rimaste sino ad allora inattuato - ha chiarito che per quanto riguarda la bonifica “il comune, su delega regionale, ha in capo l'azione amministrativa di approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza, analisi di rischio e bonifica dei siti inquinati”.

A questo proposito ha affermato:

“Nella prima fase, molti anni prima, era stato approvato dalla gestione commissariale su Roma nel ciclo dei rifiuti un piano di caratterizzazione, che è stato eseguito. Noi avevamo prescritto che fosse fatta una serie di pozzi di monitoraggio più estesi possibile intorno all'impianto, proprio per vedere la propagazione del potenziale inquinante intorno alla discarica, ma in realtà era stato fatto molto poco. Successivamente, il gestore ha presentato l'analisi di rischio sito-specifica, ma il cui modello concettuale era basato sul presupposto che lui non inquinava la falda. Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, abbiamo fatto una conferenza di servizi in cui è stato bocciato il modello concettuale che era stato presentato dal gestore. Contestualmente, abbiamo richiesto che venisse presentato un nuovo piano di caratterizzazione che finalmente ci permettesse di conoscere l'impatto reale sulla falda

tutto intorno all'impianto. Questo piano di caratterizzazione è stato presentato, è stato discusso in conferenza di servizi, abbiamo acquisito da poco gli ultimi pareri che ci servono per l'approvazione, ed è in corso di approvazione per estendere l'indagine sulla falda in un primo intorno di un centinaio di metri dall'impianto. Dico primo intorno, perché sulla base dei risultati che verranno fuori da questa prima fase di indagine potrà essere estesa la necessità di andare avanti se non è circoscritto il *plume* dell'inquinante che c'è intorno alla discarica. Contemporaneamente, per quanto riguarda il procedimento di bonifica del sito inquinato, è stato richiesto al gestore più volte di effettuare un'efficace messa in sicurezza. La nostra ordinanza, nel 2010, prevedeva una serie di indicazioni [al] gestore [...] Non erano state fatte, però, delle azioni di messa in sicurezza. L'ordinanza è diventata finalmente esecutiva. Più volte abbiamo chiesto al gestore di fare delle azioni efficaci. Il gestore ci ha risposto con una serie di ulteriori studi che sta facendo per dimostrare più o meno se era possibile l'inversione del livello piezometrico, ma la fase di studio deve finire e deve cominciare l'azione di bonifica. Per questo, abbiamo effettuato a ottobre un sopralluogo congiunto presso l'impianto di discarica con tutti gli enti competenti. In sede di sopralluogo, abbiamo prescritto che venissero attivati immediatamente gli emungimenti dai pozzi risultati idonei da questi studi preliminari. Ultimamente, proprio ai primi di quest'anno, abbiamo sollecitato l'implementazione di tutta la barriera idraulica che hanno previsto di fare nel settore nord dell'impianto di discarica. A tutt'oggi, abbiamo richiesto un cronoprogramma per capire in che modo quest'azione di inversione del livello piezometrico potesse avvenire. Da poco ARPA Lazio, l'ente che effettua i controlli, ha fatto un sopralluogo di verifica e proprio da poco abbiamo ricevuto una comunicazione: essendo l'emungimento cominciato da poco e solo su due pozzi, l'inversione di questo livello piezometrico è ben altro che raggiunta. Tutto questo era in qualche modo condizionato all'attivazione di un impianto di trattamento delle acque in sito [...] Immaginate i volumi che deve trattare: è impossibile pensare che vengano emunti e portati a smaltimento. Quest'autorizzazione regionale è arrivata alla fine dell'anno. Incidente di percorso: non è stata notificata al gestore, tanto che ai primi dell'anno abbiamo chiesto quest'implementazione e il cronoprogramma, e loro ci hanno risposto di non aver ancora avuto l'autorizzazione, che invece c'è. Spero che verrà presto notificata al gestore e che sia avviato finalmente un impianto in grado di trattare in sito l'emungimento da questi pozzi, per poi riutilizzarlo nel ciclo industriale o scaricarlo a norma di legge. Ovviamente, il riuso nel ciclo industriale è preferibile ed è di fatto previsto dal gestore. Per fare questo, però, dovranno essere trivellati altri pozzi, come speriamo venga fatto al più presto”.

3.3.4 Il passaggio al “sistema”

Il 7 dicembre 2015 la procura della Repubblica di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di diciannove imputati e due società (Pontina Ambiente S.r.l. e E. Giovi S.r.l.) ipotizzando a loro carico un'associazione per delinquere, oltre a reati di traffico illecito di rifiuti, illecito smaltimento di rifiuti, inosservanza di prescrizioni e mancanza di autorizzazione all'esercizio di discarica, frode in pubbliche forniture, truffa aggravata ai danni di Comuni laziali, falso, abuso di ufficio, corruzione propria, violazioni urbanistiche e deviazione di acque.

La finalità dell'associazione e della commissione dei singoli reati-fine veniva individuata nel “consentire il mantenimento e l'ampliamento della posizione di

sostanziale monopolio di Manlio Cerroni e delle sue aziende nella gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti dai comuni insistenti all'interno della regione Lazio".

I ritenuti associati per delinquere sono stati individuati come segue, in ragione delle rispettive qualifiche: Manlio Cerroni "promotore, organizzatore e dominus incontrastato del sodalizio criminale, nonché in qualità di amministratore di fatto o di diritto delle numerose aziende che compongono il suo Gruppo imprenditoriale"; Bruno Landi "organizzatore dell'associazione, stretto collaboratore del Cerroni, legale rappresentante di numerose società riconducibili allo stesso presidente di Federlazio Ambiente ma soprattutto con il ruolo di 'cerniera' tra il gruppo Cerroni e le strutture politico-amministrative della regione Lazio, coinvolte nell'attività istruttoria nei confronti di imprese riconducibili al Cerroni"; Francesco Rando "amministratore unico di molte delle imprese riconducibili al Cerroni e storico 'braccio destro' del medesimo"; Piero Giovi "socio di molte delle imprese riconducibili al Cerroni e storico collaboratore dello stesso"; Giuseppe Sicignano "supervisore delle attività operative condotte presso gli impianti di Cecchina in Albano Laziale (discarica e trattamento meccanico-biologico)"; Luca Fegatelli in qualità di "dirigente dell'area rifiuti della regione Lazio dal 30.06.2008 (data di cessazione del commissario straordinario ai rifiuti della regione Lazio) al 17 dicembre 2008, di direttore della direzione regionale energia e rifiuti dal 18 dicembre 2008 al 28 aprile 2010, e da tale data di direttore vicario e direttore del dipartimento istituzionale e del territorio della regione Lazio, e comunque di soggetto in grado, per la sua influenza, di determinare, anche in modo informale, le linee di condotta dell'amministrazione regionale in senso favorevole alle aziende del Cerroni per tutto quanto concerne la gestione dei rifiuti"; Raniero De Filippis "responsabile del dipartimento del territorio della regione Lazio dal 01 ottobre 2007 al 14 ottobre 2010"; Giovanni Hermanin in qualità di "politico di primo piano nel panorama laziale, nonché di soggetto incardinato all'interno del Consorzio CO.E.MA. e di figura raccordo" tra Manlio Cerroni e Raniero De Filippis; Romano Giovannetti in qualità di "capo segreteria dell'assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della regione Lazio Pietro di Paolantonio, con il ruolo di punto di snodo tra Landi e l'ignaro assessore, nonché di 'dirigente ombra' dell'area rifiuti della regione Lazio".

L'associazione avrebbe coinvolto altresì Mario Di Carlo "già assessore della regione Lazio nel corso del 2008" e Arcangelo Spagnoli "in qualità di responsabile unico del procedimento in seno al commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della regione Lazio fino al 30 giugno 2008", entrambi deceduti¹⁹³.

E' altresì imputata Carmelina Scaglione, legale rappresentante di E. Giovi S.r.l.¹⁹⁴.

Le vicende in relazione alle quali le indagini della procura della Repubblica di Roma hanno individuato gli interessi associativi e i reati-fine sono:

l'attività dell'impianto TMB di Pontina Ambiente S.r.l., in Albano Laziale sino all'agosto 2012;

la gestione della discarica situata in Albano Laziale, frazione Cecchina, località Roncigliano, nel periodo febbraio-ottobre 2010;

l'autorizzazione integrata ambientale per il progetto del VII invaso della discarica di Albano Laziale negli anni 2008-2009;

i rapporti contrattuali in materia di rifiuti con i comuni di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia, Rocca di Papa, sino all'agosto 2012;

¹⁹³ Si tratta di persone di cui aveva riferito in audizione davanti alla Commissione il comandante provinciale della Guardia di finanza di Roma: v. § 1.2

¹⁹⁴ La Scaglione è imputata anche dei reati ambientali relativi alla discarica di Malagrotta di cui si è riferito nel paragrafo precedente

la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione e del gassificatore di Albano Laziale (da parte del Consorzio CO.E.MA., soggetto giuridico nato dall'unione, nel 2007, di Pontina Ambiente S.r.l. e Ecomed S.r.l., a sua volta partecipata da AMA S.p.A. e ACEA S.p.A.) e il conseguimento dei contributi pubblici per le energie "CIP 6", da erogarsi a favore dell'impianto dal GSE (Gestore Servizi Energetici), nel 2008;

lo sbancamento di oltre tre milioni di metri cubi di terreno in località Monti dell'Ortaccio a Roma, per l'illecita realizzazione di un invaso di discarica, sino al settembre 2012;

la mancata determinazione da parte della regione Lazio della tariffa in ingresso per la discarica di RIDA Ambiente S.r.l. di Aprilia, con conseguente ostacolo per tale azienda alla contrattazione con le amministrazioni pubbliche locali e vantaggio per Ecoambiente S.r.l. e Pontina Ambiente S.r.l., sino al 28 luglio 2010; condotta collegata, nei medesimi termini di danno e vantaggio, all'illecita autorizzazione alla prosecuzione del conferimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Anzio e Nettuno presso la discarica di Latina, località Borgo Montello, gestita dalla Ecoambiente S.r.l., il 7 agosto 2010.

Il 15 luglio 2016 il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Piero Giovi, Francesco Rando, Manlio Cerroni, Bruno Landi, Giuseppe Sicignano in ordine a tre dei reati-fine contestati in quanto per essi l'azione penale risultava già esercitata; e ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Francesco Rando, Manlio Cerroni, Bruno Landi, Giuseppe Sicignano, Piero Giovi, Mauro Zagaroli, Luca Fegatelli, Raniero De Filippis, Giovanni Hermanin e Giovanna Bargagna in ordine ad ulteriori otto reati-fine, estinti per intervenuta prescrizione.

Nella stessa udienza è stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati per tutti gli altri reati contestati, come sopra descritti, con fissazione della prima udienza dibattimentale il 9 febbraio 2017.

Con separato decreto è stato altresì disposto il rinvio a giudizio di Pontina Ambiente S.r.l. ed E. Giovi S.r.l. per rispondere degli illeciti previsti e puniti dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, con fissazione della prima udienza dibattimentale il 4 maggio 2017.

I processi sono tuttora in corso.

Anche in questo caso sarà il vaglio dibattimentale a sancire l'eventuale responsabilità degli attuali imputati: tuttavia, ai fini della ricostruzione necessaria all'oggetto della presente relazione, risulta evidente come - anche a prescindere dalla possibile commissione di reati - l'"affare" dei rifiuti, a Roma e nel Lazio:

si sia storicamente strutturato intorno a interessi rastremati su singoli soggetti e non corrispondenti a prospettive industriali ampie;

abbia avuto il suo centro in una non-chiusura del ciclo dei rifiuti secondo canoni contemporanei ma in contesti di risalente bassa tecnologia;

abbia visto un'intersezione di ruoli politico-amministrativi che non ha promosso o favorito scelte di avanzamento.

Si tratta precisamente delle condizioni che, in una pluralità di situazioni - esaminate in sede giudiziaria o nell'ambito della funzione parlamentare d'inchiesta, in questa e nelle precedenti Legislature - costituiscono il presupposto per possibili fenomeni illeciti.

Intanto la prefettura di Roma ha agito adottando un primo provvedimento il 24 gennaio 2014 nei confronti di Co.La.Ri. e delle società E. Giovi S.r.l., P. Giovi S.r.l., Officine Malagrotta S.r.l. e un secondo provvedimento dell'8 aprile 2017 con il quale è

stata disposta la misura della straordinaria e temporanea gestione di Co.La.Ri. e di E. Giovi S.r.l. ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 114/2014¹⁹⁵.

Il 24 gennaio 2014 era stato adottato nei confronti di Co.La.Ri. e delle società E. Giovi S.r.l., P. Giovi S.r.l., Officine Malagrotta S.r.l., facenti parte dello stesso consorzio, il provvedimento interdittivo antimafia n. 16519, ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, a seguito delle richieste da parte di alcune stazioni appaltanti.

Dalle informazioni acquisite era emerso che, nell'ambito del procedimento penale nr. 7449/2008, in data 2 gennaio 2014, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma aveva emesso ordinanza applicativa di misure cautelari personali e decreto di sequestro preventivo nei confronti di Manlio Cerroni, presidente del consiglio di amministrazione di Co.La.Ri., proprietario con quote di maggioranza delle società E. Giovi S.r.l. e P. Giovi S.r.l., nonché amministratore unico della società Officine Malagrotta S.r.l.; di Piero Giovi, vice presidente del consiglio di amministrazione di Co.La.Ri., detentore di quote, unitamente a Manlio Cerroni, della società E. Giovi S.r.l., nonché amministratore unico e detentore di quote della Società P. Giovi S.r.l.; Francesco Rando, amministratore unico della società E. Giovi S.r.l., nonché amministratore in molte imprese riconducibili al Cerroni.

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al delitto di cui all'articolo 416 del codice penale sulla base del seguente addebito provvisorio: "per essersi tra di loro associati, il Cerroni in qualità di promotore, gli altri in qualità di compartecipi, al fine di commettere una serie indeterminata di reati di abuso d'ufficio, falso in atto pubblico, traffico di rifiuti, truffa aggravata, frode nelle pubbliche forniture, gestione illecita di rifiuti e comunque atti o attività illeciti necessari a consentire il mantenimento o l'ampliamento della posizione di sostanziale monopolio del Cerroni Manlio e delle sue aziende nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti dai comuni insistenti all'interno della regione Lazio"; e in ordine al delitto di cui agli articoli 110 del codice penale, 81 capoverso del codice penale, 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 perché in tempi diversi nelle qualifiche sopra indicate "al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti".

Era stato altresì disposto il sequestro della somma di euro 7.990.013,33 nei confronti della E. Giovi S.r.l. e della somma di euro 10.900.910 nei confronti della Pontina Ambiente S.r.l., società nell'interesse e a vantaggio delle quali era rivolta la commissione dei predetti reati, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di rappresentanza, essendo Francesco Rando amministratore unico della E. Giovi S.r.l. e della Pontina Ambiente S.r.l., nei cui confronti, peraltro, in data 13 marzo 2014 è stato adottato un provvedimento interdittivo antimafia ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Con sentenza n. 7571, depositata il 15 luglio 2014, il TAR Lazio, sez. I-ter, accoglieva il ricorso proposto da Co.La.Ri. ed annullava l'informazione interdittiva emessa dalla prefettura il 27 gennaio 2014, sull'assunto che l'informativa fosse fondata sul semplice riferimento al reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, reato tipico ai fini ostativi, "senza verificare se la fattispecie di reato costituisse o meno indice di rischio di infiltrazione da parte della criminalità di stampo mafioso".

¹⁹⁵ L'intera vicenda è compendiata in una relazione prefettizia e nei provvedimenti, acquisiti dalla Commissione il 24 aprile 2017, ai nn. 1928/1-4

Sullo stesso assunto, il TAR Lazio, sez. I-ter, con sentenza n. 8069/2014, depositata il 23 luglio 2014, accoglieva il ricorso proposto dalle società E. Giovi S.r.l., P. Giovi S.r.l. e Officine Malagrotta S.r.l.. In seguito, tuttavia, il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 1315 del 22 marzo 2017, ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'interno e dalla prefettura di Roma per la riforma della sentenza del TAR Lazio relativa al Co.La.Ri.; e con sentenza n. 982 del 2 marzo 2017, ha accolto l'appello relativo alle società E. Giovi S.r.l., P. Giovi S.r.l. e Officine Malagrotta S.r.l., ritenendo, tra l'altro, il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti elemento in sé sufficiente a giustificare l'emissione dell'informativa antimafia¹⁹⁶. Sono stati pertanto ripristinati senza soluzione di continuità gli effetti dell'interdittiva antimafia del 24 gennaio 2014.

In data 6 aprile 2017 il sindaco di Roma, con ordinanza n. 53, ha adottato provvedimenti contingibili ed urgenti per un periodo non superiore a 180 giorni, al fine di ovviare alla situazione di particolare criticità che rischiava di produrre effetti tali da determinare immediate situazioni di pregiudizio ambientale e alla salute pubblica ed il prefetto di Roma, l'8 aprile 2017 ha disposto la misura della straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 114 del 2014, di Co.La.Ri. e della società E. Giovi S.r.l., limitatamente ai servizi che attengono al conferimento dei rifiuti raccolti nella città di Roma, al fine di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale ed indifferibile. Così il provvedimento¹⁹⁶ motiva: "precisato che la misura della straordinaria e temporanea gestione ex articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, può trovare applicazione nei confronti del consorzio Co.La.Ri. e della società E. Giovi S.r.l., limitatamente ai servizi che attengono al conferimento dei rifiuti [raccolti nella città di Roma in applicazione del contratto di servizio in essere con Roma Capitale] da parte di AMA S.p.A. presso i due impianti di TMB denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2; ravvisata, quindi, la necessità di dover provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del consorzio Co.La.Ri., con sede in Roma, viale del Poggio Fiorito, n. 63, e della società E. Giovi S.r.l., con sede in Roma, Via Portuense, n. 881, limitatamente al conferimento dei rifiuti - raccolti nella città di Roma in applicazione del contratto di servizio in essere con Roma Capitale - da parte di AMA S.p.A. presso i due impianti di TMB denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2, attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, contestualmente sospendendo tutti i poteri degli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo 32"; se ne rileva il carattere nell'oggetto del provvedimento, altresì limitato nel tempo, posto che, come si legge nel dispositivo, la decisione è quella di nominare l'amministratore straordinario "per il tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni da parte degli Enti competenti, idonee al superamento delle criticità in essere indicate nella citata ordinanza sindacale n. 53 del 6 aprile 2017, e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni decorrenti dal 6 aprile 2017".

Il superamento sostanziale delle criticità è dunque onere dell'amministrazione comunale, nel contesto dell'ordinario esercizio delle sue funzioni e nell'ambito della sua responsabilità politica e gestionale.

¹⁹⁶ Doc. n. 1928/4